

		territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 1/Rif	3 gennaio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 9/Rif	24 dicembre 2014	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 7/Rif	6 novembre 2014	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 6/Rif	30 ottobre 2014	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.

Nonostante quanto dichiarato dal presidente della Regione siciliana davanti alla Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti in data 25 giugno 2015, ossia che lui stesso - senza l'intervento del Ministero dell'ambiente - non avrebbe più potuto firmare le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata emanata l'ennesima ordinanza, la n.20/Rif¹¹ dal titolo: "ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more dell'attuazione del piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti", firmata dallo stesso Crocetta il 14 luglio 2015.

Un documento onnicomprensivo di 34 pagine, che interviene su tutto ciò che ruota intorno al sistema rifiuti. Di tutte le premesse contenute all'interno del testo, si segnala:

- 1) la motivazione dell'urgenza, ossia il prevenire le problematiche igienico sanitarie;
- 2) le deroghe contenute all'interno dell'ordinanza.

Di seguito si riportano alcuni passaggi significativi: "(...) considerato che sono di competenza del presidente della Regione l'attuazione di forme speciali di gestione di rifiuti per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico sanitarie in tutto il territorio regionale; (...) considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra elencati, dell'adeguamento della disposizione commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento

¹¹

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PubblicazioneDecreteriart68LR12082014n21/PIR_Decreti_art_68_LR_212014_anno2015/PIR_art68LR_212014_Luglio_2015/Ordinanza%2020_rif%20del%2014%20lug%202015_Gestione%20rifiuti%20nelle.pdf

meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione; (..) ritenuto che, al fine di poter far ricorso temporaneo ad una forma speciale di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more dell'attuazione del piano stralcio attuativo per il modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli impianti di smaltimento regionali nonché deroghe agli articoli 14 e 19 della legge regionale n. 9 del 2010; (..) rilevato che le deroghe previste dal provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiano imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti (...)"

L'ordinanza del 14 luglio del 2015, a differenza di quelle precedenti, nelle premesse contiene come unica novità il richiamo all'attuazione del piano stralcio. Del resto il documento interviene su diversi temi, dal trattamento dei rifiuti alle discariche, dalle AIA al passaggio dagli ATO alle SRR, fino a fissare previsioni relative alla cosiddetta ecotassa, intervenendo su una materia che di norma viene regolata da legge regionale e mai da una ordinanza contingibile ed urgente.

L'ordinanza n. 20 del 14 luglio del 2015 è stata reiterata nuovamente attraverso l'ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016 e quelle del 31 maggio 2016 la nn. 3/rif e 4/rif.

Alla luce dell'ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016, in data 26 gennaio 2016 la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti in base al possibile abuso di tale strumento ha chiesto informazioni al Ministero dell'ambiente che, il 29 febbraio del 2016, ha risposto come segue:

- “alla data odierna (29 febbraio 2016) sono state emesse dal presidente della Regione siciliana n.30 ordinanze a partire dalla n. 8 del 27 settembre 2013:
- l'ordinanza n. 8/2013 è stata emessa in deroga agli articoli 14 e 19 della legge regionale n. 9 del 2010, che prevede la nomina di un commissario straordinario da parte dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità per garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la definizione delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- nel 2014 sono state emesse sette ordinanze di cui tre di reiterazione dell'ordinanza n. 8/2013 e quattro ordinanze riguardanti: l'impianti TMB di Catania gestito dalla Sicula Trasporti Srl, l'impianto sito nel comune di Motta Santa Anastasia gestito dalla Oikos SpA, la discarica di Siculiana (AG) gestita dalla Catanzaro Costruzioni, l'impianto di Castellana Sicula gestito dalla Alte Madonie Ambiente SpA, la discarica di Bellolampo (PA) gestito dalla Rap SpA, la discarica di Gela loc. Timpazzo gestita dall'ATO Ambiente CL2, la discarica di Trapani gestita dalla Trapani Servizi, la discarica di Sciacca (AG) gestita dalla SO.Ge.I.R.
- nell'anno 2015 sono state emesse ventuno ordinanze di reiterazione delle precedenti e di nuova emissione relativamente a diverse modalità di gestione dei rifiuti;

- nel 2016, fino alla data odierna, è stata emessa solo l'ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016 che reitera le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 20 del 14 luglio 2015.

Si ritiene, altresì, utile evidenziare gli atti intercorsi tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana a partire dalla nota del 5 giugno 2015 con la quale il Presidente di quest'ultima ha chiesto al Ministro dell'ambiente l'intesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 decreto legislativo n. 152 del 2006, con allegata copia del "Piano Stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica". Tale intesa non è stata accordata e in data 23 giugno 2015 la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero, a seguito del perdurare ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191, rappresentava alla Regione siciliana l'opportunità di formulare una unica ordinanza che evidenziasse i contenuti delle precedenti individuando le maggiori criticità ancora in essere. Anche in considerazione della predetta nota la Regione siciliana ha emesso l'ordinanza n. 20 del 2015.

In tale contesto, in data 7 agosto 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato due diffide nei confronti della Regione siciliana. Con la prima, il Presidente del Consiglio ha diffidato la Regione siciliana a provvedere, entro 60 giorni, all'approvazione definitiva del piano regionale di gestione dei rifiuti; con la seconda, invece, ha diffidato la Regione siciliana a ripерimetrare gli ATO entro 30 giorni, a costituire gli organi amministrativi entro 150 giorni e ad adeguare la legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti entro 60 giorni.

Il 29 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente ha ulteriormente chiesto alla Regione siciliana le iniziative assunte per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti con l'invito a fornire ogni elemento utile al fine di valutare le conseguenti azioni dovute per il ripristino della regolare gestione del ciclo rifiuti.

In riscontro alla suddetta nota, la Regione siciliana, assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in data 19 gennaio u.s. ha reiterato la richiesta di intesa del comma 4 dell'articolo 191, al fine di prorogare le speciali forme di gestione dei rifiuti in atto."

A fine marzo 2016, la Regione siciliana, nella persona del dottor Armenio, ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri la richiesta di stato d'emergenza.

Il documento che sorregge la domanda si apre con un *check-up* degli impianti di smaltimento esistenti.

Sono otto quelli in funzione: Bellolampo, Castellana Sicula, Trapani, Siculiana, Gela, Ragusa, Catania, Motta Sant'Anastasia. Il primo dato è emblematico: la produzione dei rifiuti in Sicilia è oggi di circa 6.200 tonnellate al giorno mentre, in regime ordinario, la capacità degli impianti è di 4.500 tonnellate al giorno.

Come si è colmato sinora il *deficit*? Attraverso provvedimenti "contingibili e urgenti" che hanno fatto sì che, nelle stesse discariche, si conferisse una quantità maggiore di rifiuti. Il presidente della Regione, nel luglio scorso, aveva infatti firmato un'ordinanza che aveva ampliato - almeno sulla carta - la capienza delle strutture, oltre ad estendere la biostabilizzazione a quasi tutti i rifiuti prodotti nell'Isola.

L'ultimo atto "contingibile e urgente" è stato firmato da Crocetta il 14 gennaio scorso. Ma ora, scrive Armenio, questi provvedimenti di emergenza "non sono più reiterabili poiché in qualche caso sono stati superati i termini previsti dalla legge".

La relazione affronta anche il tema della raccolta differenziata ai minimi: "Tale situazione oltre a rappresentare un problema per l'ambiente rappresenterà quasi certamente un problema di carattere economico finanziario perché ciò potrebbe costituire presupposto per l'apertura di specifiche procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea".

Uno degli effetti delle citate ordinanze è quello di aumentare la quantità di rifiuti smaltiti presso le discariche siciliane ossia di andare in deroga alle autorizzazioni concesse.

La giunta regionale siciliana, attraverso la deliberazione n. 174 del 4 maggio 2016, ha ufficialmente chiesto ai competenti organi dello Stato la dichiarazione dello stato di emergenza per i motivi sopra riportati ossia per la grave situazione del sistema dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, per un periodo di dodici mesi.

Il regime commissariale, secondo il presidente Crocetta, dovrebbe consentire:

- a) di proseguire l'esercizio delle discariche esistenti nel territorio regionale sulla base di quanto già disposto con le ordinanze contingibili ed urgenti;
- b) di potenziare le capacità, entro i limiti di legge, degli impianti di compostaggio in esercizio nella Regione siciliana;
- c) di ridurre la tempistica per la realizzazione degli impianti, soprattutto quelli dedicati alla raccolta differenziata, previsti dal "piano stralcio per l'attuazione degli interventi dell'implementazione impiantistica";
- d) di attivare i percorsi, le azioni e la dotazione finanziaria per l'eventuale trasporto extra regionale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale qualora si verificassero eccedenze rispetto a quelli non smaltibili in loco attraverso un intervento legislativo concertato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministero dell'ambiente, rispondendo alla richiesta della Regione siciliana, non concede un nuovo commissariamento ma accorda – ai sensi del comma 4 art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – l'emanazione da parte del Presidente Crocetta di una nuova ordinanza contingibile ed urgente. Tale autorizzazione del MATTM viene comunicata alla Regione siciliana il 31 maggio 2016, attraverso una lettera dal titolo: "Situazione emergenziale nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana – Prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Alla luce di tale accordo raggiunto, il presidente Crocetta firma, in data 7 giugno 2016, una nuova ordinanza la 5/rif.

E' un provvedimento omnibus che, nei fatti, assomiglia ad un vero e proprio commissariamento. L'ordinanza, firmata dal governatore Rosario Crocetta dopo il via libera al testo da parte del ministero dell'Ambiente sarà in vigore fino al 30 novembre, indica in poco più di 50 pagine il cronoprogramma concordato con il Governo nazionale e annuncia il pugno di ferro della Regione, pronta a commissariare i Comuni inadempienti e a requisire le discariche non in regola.

Sull'osservanza delle prescrizioni e, soprattutto, sul rispetto dei tempi dettati dall'ordinanza vigilerà il ministero dell'Ambiente. Con cadenza trimestrale (la prima scadenza è fissata per il 30 agosto) Roma verificherà lo stato di avanzamento degli interventi. E al ministero il governo targato Crocetta è chiamato a rispondere inviando report mensili sulle azioni realizzate.

Tra le pieghe del provvedimento c'è spazio per la realizzazione dei termovalorizzatori. L'articolo 14 dell'ordinanza, infatti, autorizza il governo, entro 60 giorni dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti alla "predisposizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di termovalorizzatori con le migliori pratiche disponibili in materia di tutela ambientale e della salute umana entro un fabbisogno stimato in circa 700 mila tonnellate l'anno". Alla Regione spetterà decidere il numero degli impianti, mentre sulla localizzazione l'ordinanza spiega che potranno sorgere "esclusivamente in aree in esercizio a discariche pubbliche ovvero in aree pubbliche dismesse di discariche non in esercizio ovvero in aree industriali, anche in prossimità delle stesse, disponendo che le stesse procedure vengano svolte con i termini ridotti previsti per motivi di urgenza". La realizzazione dei termovalorizzatori da un lato e l'incremento della raccolta dall'altro. Anche su questo fronte l'ordinanza detta scadenze precise.

In sei mesi l'aumento dovrà raggiungere almeno i sei punti percentuali: il 3 per cento entro fine agosto e un altro 3 per cento entro novembre. 'Sorvegliate speciali' sono le città di Palermo, Catania e Messina, che hanno tempo 15 giorni dall'emissione dell'ordinanza per presentare al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e all'Arpa un piano comunale di raccolta differenziata da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali e da avviare "inderogabilmente" entro il 30 giugno. In caso di inadempienza alla prescrizioni l'orizzonte è quello del commissariamento. "I sindaci e i Consigli comunali inadempienti sono commissariati nelle funzioni mediante la nomina di commissari straordinari" recita l'ordinanza, spiegando che l'avvio dell'intervento sostitutivo comporta anche "la conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale". Spetterà, invece, ai sindaci prevedere incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico e misure straordinarie per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e degli ingombranti. Infine, l'ordinanza prevede anche la possibilità di portare fuori dai confini regionali l'immondizia prodotta nell'Isola. Il governatore siciliano, infatti, potrà siglare accordi con altri presidenti di Regione disponibili a ricevere la spazzatura raccolta sul territorio regionale.

Vista l'importanza dell'ordinanza si riportano gli articoli più significativi:

Articolo 1

(reitera con modificazioni del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del

modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, di reiterare con modifiche gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016, secondo le determinazioni contenute negli articoli seguenti, in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 2

(Attività straordinaria per programmazione operativa in materia di rifiuti)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere, inderogabilmente entro 7 giorni lavorativi dalla entrata in vigore della presente ordinanza, a porre in essere le seguenti azioni:

- a. Predisporre un piano di azione che fornisca un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio regionale finalizzato alla piena ed effettiva utilizzazione delle stesse;
- b. Predisporre un piano di azione che individui, in caso di accordi o gare per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione, apposite aree qualificate come stazioni di trasferta, nelle quali i rifiuti potranno essere temporaneamente conferiti prima del loro recupero o smaltimento previo idoneo trattamento in impianti fuori regione. Tali stazioni di trasferta dovranno essere autorizzate come operazioni sia di recupero R13 sia di smaltimento D15;
- c. Predisporre un cronoprogramma dettagliato, volto a garantire la realizzazione degli impianti necessari nel rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza e di sostenibilità ambientale, con indicazione delle risorse economiche necessarie per tale attuazione. Tale cronoprogramma dovrà tenere conto anche dello schema di DPCM che sarà adottato ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 e che prevede un fabbisogno di incenerimento di circa 700.000 tonnellate l'anno;
- d. elaborare un piano operativo comprensivo di cronoprogramma (GANTT) con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di raccolta differenziata e conseguente riduzione dei Rifiuti Urbani Residui, anche in ordine ai contenuti degli elaborati di cui ai precedenti punti a) c b), con proiezione dei tempi c delle attività necessarie a determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della regione siciliana. L'eventuale aggiornamento del piano dovrà concludersi entro il 30 agosto 2016;

3. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovrà presentare inderogabilmente entro 15 giugno 2016 un disegno di legge che determini una totale

riorganizzazione della *governance* regionale dei rifiuti attraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali, prevedendo ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità di personale del settore le quali - pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali – garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more della riorganizzazione della *governance* regionale di settore di cui al punto precedente, dovrà provvedere entro il 31 luglio 2016 all'adozione di un piano di azione che preveda la riduzione e ristrutturazione funzionale ed organizzativa delle SRR, almeno secondo il criterio della ultraprovincialità ed il rispetto dei principi di economicità, funzionalità e efficacia operativa del servizio di gestione d'ambito anche ai fini della potenziale riduzione della tariffa a carico dell'utenza.

5. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

6. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di verificare, attraverso l'azione dei commissari straordinari già nominati in forza della Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, la immediata adozione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche delle SRR, disponendo, in caso di accertata omissione, la decadenza degli organi societari e la sostituzione dei commissari inadempienti, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale, sulla base di quanto previsto all'art. 14 comma 6 della Legge regionale 8 aprile 2010

7. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà predisporre un piano di azione che preveda la nomina presso i comuni di commissari straordinari autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori TIA, in coerenza allo standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa di smaltimento dei rifiuti per i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Nella indicazione dello *standard* si dovrà tenere conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I commissari straordinari nominati devono adeguare la TIA o la TARSU allo standard fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel bilancio comunale le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelli provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

8. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà immediatamente attivare tutto quanto necessario al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla adozione della presente ordinanza, alla stipula da parte del Presidente della Regione Siciliana di specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere i rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da concludersi entro il 30 agosto 2016, per l'invio fuori Regione dei rifiuti in modo da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al

termine del regime straordinario operante per effetto della presente ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti di trattamento.

9. L'ARPA Sicilia assicura, al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, il supporto di una segreteria tecnica per le attività di monitoraggio, elaborazione dati sui rifiuti e assistenza specialistica per l'elaborazione di scenari e azioni operative per la più efficace attuazione della presente ordinanza.

10. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato ad avvalersi del supporto professionale dell'Università degli Studi di Palermo ~ Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali ovvero d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, di enti, di organismi e società in house del Governo Nazionale, in relazione alle esigenze valutate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Presidente della Regione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica regionale.

11. Qualora per acclamate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi di 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre in tal senso, sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo nel contempo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Articolo 3

(Azioni per l'incremento della raccolta differenziata)

1. I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare, entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della presente ordinanza.

2. I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma I, il Presidente della Regione adotta con proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per la raccolta differenziata per le Amministrazioni comunali inadempienti, con

efficacia di regolamento comunale dalla data di pubblicazione dello stesso sulle Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di R.D. espletato.

5. Stante l'inderogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa parte integrante della presente ordinanza è disposto il contingentamento del conferimento dei rifiuti indifferenziati per i Comuni inadempienti in misura corrispondente ai punti percentuali non rispettati.

6. Le SRR, ovvero i comuni in forma singola o associata, fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data della presente ordinanza, per le quali si dovrà operare una revisione dell'appalto appena assegnato per il secco/umido, qualora tale assegnazione è avvenuta contravvenendo i termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006, provvedono entro il 7 luglio 2016 ad indire le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d'ambito per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l'obbligo per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con appositi contratti di servizio *standard* agli accordi quadro aggiudicati dalla SRR.

7. Decorso inutilmente il termine del 7 luglio 2016, la SRR, mediante l'attivazione di un intervento sostitutivo, e quindi con la nomina di un commissario straordinario, provvederà sulla base di uno schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad indire mediante il Sistema di Acquisti in rete (CONSIP) ovvero mediante la Centrale Unica di Committenza presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, se operativa, la gara secondo le stesse procedure in carico alle SRR inadempienti alla data del 7 luglio 2016, con oneri a carico delle SRR inadempienti;

8. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza:

a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016;

b) Ogni azione utile per incrementare le percentuali della raccolta differenziata nei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli e nei centri della grande distribuzione;

c) Misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;

d) Misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;

e) L'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;

f) la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde c Ic

economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;

g) lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

9. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:

a) notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;

b) realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;

c) la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto.

10. Ai Comuni che abbiano dimostrato di avere superato le soglie sopra richiamate di raccolta differenziata sarà riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.

11. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana dovranno prevedere in sede di redazione cd approvazione dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

12. I Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Messina, Catania e i Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali assicurano una azione di monitoraggio e di controllo del regolare funzionamento delle operazioni di avvio della raccolta differenziata nell'ambito del territorio di competenza.

13. Alla validazione dei *target* di raccolta differenziata ordinati con le disposizioni di cui ai commi precedenti provvede l'ARPA Sicilia entro la prima scadenza trimestrale di monitoraggio di cui al precedente comma 8 lettera a).

Articolo 5

(Attività straordinaria per gli impianti di smaltimento R.S. U.)

1. Stante l'inderogabilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni integrate ambientali all'esercizio degli impianti ed entro un limite di trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni nell'ambito dell'obbligatorio trattamento dei rifiuti indifferenziati negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e/o autorizzati ovvero autorizzati ma non in esercizio (impianti mobili) sono disposte le seguenti autorizzazioni al conferimento, vale a dire gli Allegati A) e B), distinte per Comune e Impianto di Conferimento, sulla base del valore medio di tonn/gg conferibili determinato sulla base dei dati annuali riferiti all'anno 2014, riconfermati da ISPRA per l'anno 2015 delle tonn/anno per Comune al netto dei dati di raccolta differenziata.

2. Il piano di conferimento con validità dalla entrata in vigore della presente ordinanza sino al 30 giugno 2016 è quello riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 912010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.

3. Il piano di conferimento con validità dal 1 luglio 2016 sino al 30 novembre 2016 è quello riportato nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a provvedere, in relazione ad esigenze sopravvenute, indifferibili ed urgenti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, alle modifiche alle autorizzazioni al conferimento di cui ai commi precedenti indispensabili per ottimizzare ulteriormente il razionale utilizzo degli impianti presenti e autorizzati nel territorio regionale.

5. Per il superamento dell'immediata emergenza e nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, la frazione organica derivante da RUR potrà essere destinata in discarica ove questa sia stata trattata mediante processi biologici di durata non inferiore a 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica tenuto conto del potenziale rischio di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale, in caso di mancata deroga; tale obiettivo dovrà essere verificato mediante un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dal trattamento di bio-stabilizzazione, affinché si verifichi che l'indice di respirazione dinamico potenziale abbia subito una riduzione pari almeno al 50%.

6. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché l'attuazione di un piano straordinario di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove la riduzione del suddetto indice respirometrico non risultasse almeno pari al 50% la frazione organica prodotta non potrà essere considerata utilmente trattata ai fini dello smaltimento in discarica. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Articolo 11

(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)

1. Le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, dovranno procedere conformemente alla legge regionale n. 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza del presente provvedimento contengibile ed urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 30 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.

Articolo 12

(Requisizione in uso delle discariche e degli impianti di smaltimento)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà procedere, sulla base di direttive del Presidente della Regione Siciliana, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze ambientali, alla requisizione in uso delle discariche e/o degli impianti siti nel territorio regionale al fine di poter normalizzare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed in particolare, in particolare mediante l'uso di impianti mobili di biostabilizzazione, prima del possibile smaltimento definitivo o recupero.

2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma 1 si procederà all'avvalimento temporaneo del complesso aziendale attualmente operante, quindi anche del personale addetto, senza che ciò possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nello specifico della finanza regionale.

3. La discarica e/o l'impianto requisito, per tutta la durata della presente ordinanza, sarà assegnato temporaneamente a Dipartimento Regionale della Protezione Civile che opererà di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Prefetto competente per territorio.

4. L'indennità di requisizione per il soggetto proprietario della discarica e/o dell'impianto, previa compilazione di apposito verbale di consistenza della discarica e/o dell'impianto requisito, sarà determinata da una successiva deliberazione di Giunta Regionale sulla base della proposta avanzata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Articolo 13

(Avvio straordinario delle procedure di gara per l'invio fuori dal territorio regionale della frazione secca da r.i.)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per destinare, mediante servizio di packaging, trasporto e logistica la frazione secca in uscita dal trattamento di tritovagliatura, da qualificare preferenzialmente come

CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico presenti sul territorio regionale ovvero mediante accordi ex art.182, comma 3 D.Lgs. 152/2006 se fuori dal territorio regionale.

2. Ai fini del conferimento di rifiuti preferenzialmente come CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale.

Articolo 14

(Altri adempimenti straordinari)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 e per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 60 giorni dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza, alla predisposizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di termovalorizzatori con le migliori pratiche disponibili in materia di tutela ambientale e della salute umana entro un fabbisogno stimato in circa 700.000 tonn/anno da localizzare esclusivamente in aree in esercizio a discariche pubbliche ovvero in aree pubbliche dismesse di discariche non in esercizio ovvero in aree industriali, anche in prossimità delle stesse, disponendo che le stesse procedure vengano svolte con i termini ridotti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per motivi di urgenza.

2. Le Pubbliche Amministrazioni interessate o dei soggetti che operano in analogia, dovranno attenersi, per tutte le procedure di evidenza pubblica previste nella presente ordinanza, ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure semplificate casi di necessità ed urgenza.

3. Il Dipartimento Regionale è autorizzato a derogare alla Legge regionale n. 19/2008 e s.m.i. ed alla Legge regionale 9/2010 nonché alle relative norme regolamentari ed amministrative correlate, al fine di effettuare tutte le modifiche organizzative, funzionali ed operative ritenute utili e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi discendenti dalla presente ordinanza e finalizzati al superamento della situazione emergenziale attuale, mediante la proposta di Decreto del Presidente della Regione.

4. I Sindaci ed i Consigli Comunali inadempienti negli obblighi inderogabili di cui alla presente ordinanza sono commissariati nelle funzioni mediante la nomina di commissari straordinari su proposta del Dipartimento Regionale con Decreto del Presidente della Regione, costituendo la presente ordinanza diffida ad adempiere.

5. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a proporre ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti al Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministero dell'Ambiente in attuazione alla pianificazione delle attività di cui all'art. 2 della presente.

6. Qualora per acclarate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla

biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché allo svolgimento del buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico.

7. Le SRR ovvero i gestori pubblici delle discariche in esercizio sono autorizzate a procedere all'acquisizione di impianti mobili di biostabilizzazione con eventuale anticipazione finanziaria a carico della Regione Siciliana ~ Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da restituire entro 24 mesi maggiorati degli interessi legali, previa autorizzazione del medesimo Dipartimento.

8. Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i termini contenuti nel Decreto Legislativo afferenti le procedure VAS, VIA ed A.I.A. afferente l'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale.

9. Le determinazioni finali circa i pareri, nulla osta, intese, concerto, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della emissione dei provvedimenti di VAS, VIA e AIA sono assunte in sede di unica conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. da indire e concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

10. Le disposizioni e/o atti amministrativi, richiesti in attuazione alla presente ordinanza da parte del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad altri rami dell'Amministrazione Regionale o altri Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 10/2000 anche in deroga alle norme di contabilità pubblica regionale di cui alla legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni sono disposte senza indugio entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento.

11. L'inadempimento delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8,9 e 10 costituisce causa di risoluzione unilaterale dei contratti individuali dei dirigenti individuati responsabili.

12. Gli adempimenti attuativi derivanti dalla presente ordinanza in capo al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti costituiscono obiettivi con priorità alta con peso pari al 70% sia per il Dirigente Generale, per i Dirigenti delle Strutture intermedie e per il Personale del Comparto non Dirigenziale destinatario del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni di cui al CAPO III del Contratto Collettivo di Lavoro vigente con deroga specifica agli Accordi Sindacali;

13. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà stabilire entro il 30 agosto 2016, un capitolo di bilancio nel quale fare confluire le somme introitate dai Comuni a fronte dei versamenti delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Di seguito si riportano le tabelle allegate alla citata ordinanza che determinano i conferimenti autorizzati presso le discariche siciliane.

ALLEGATO A)

Piano riabilitativo conferimenti

GESTORE	LOCALITA'	GESTORE T/g			R.D. +		Capacità res.	Giorni residui	GG al 30 nov	Impianto TMB						
		ATTUAL E	RIMODUL ATO	Variazi oni	0,03	0,06				Tonn v.a.	T/g oggi	T/g + 6% RD	TM MAX	TB 28 gg	TB 21 gg	TB 15 gg
ATO AMBIENTE CL. 2	GELA	175	-	0%	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATO PA6 - ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	CASTELLANA	67	95	29%	92	89	200.000	2.110	2.053	100	32	45	45	45	45	45
CATANZARO COSTRUZIONI S.P.A.	SICULIANA	1.187	-	0%	-	-	1.000.000	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-
OIKOS S.P.A.	MOTTA	921	1.037	11%	1.006	974	600.000	579	424	1.300	-	-	-	-	-	-
RAP S.P.A.	BELLOLAMPO	781	781	0%	758	734	750.000	960	830	1.800	450	540	630	675	675	675
SICULA TRASPORTI S.R.L.	GROTTE S GIORGIO	2.009	3.196	37%	3.101	3.005	900.000	282	108	4.000	810	900	990	1.440	1.440	1.440
TRAPANI SERVIZI S.P.A.	TRAPANI	379	410	8%	398	385	350.000	854	717	600	203	250	270	270	270	270
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	RAGUSA	93	93	0%	90	87	20.000	215	37	100	68	68	68	68	68	68
TOTALI		5.612	5.612		5.444	5.275	3.829.000			9.450	1.562	1.803	2.003	2.498	2.498	2.498